

Circolare 30.12.1998, n. 295/E

RIVENDITE di GIORNALI, RIVISTE e PERIODICI VERIFICHE FISCALI

di Paolo Adriano Stella

PREMESSA

Con la Circolare 30 dicembre 1998, n. 295/E, il Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate, ha individuato, nell’ambito della direttiva generale per l’azione amministrativa e per la gestione dell’esercizio finanziario ’98, nuovi soggetti economici da sottoporre a controllo.

L’ultimo intervento del fisco concentra l’indirizzo delle indagini sugli **aspetti sostanziali** della posizione fiscale del contribuente, limitando i controlli formali. Viene inoltre eliminato l’obbligo generalizzato di accesso e verifica ai conti bancari. Solo in presenza di gravi indizi di evasione ovvero di un divario significativo tra il volume d’affari ed i redditi ricostruiti con l’applicazione della metodologia e quanto attribuibile al contribuente sulla base delle condizioni di esercizio dell’attività, della sua potenziale capacità reddituale e della consistenza del suo patrimonio, il verificatore dovrà attivare l’indagine bancaria, valutando di volta in volta l’opportunità di avvalersi, in via preliminare, della facoltà di richiedere la dichiarazione del contribuente ovvero di procedere direttamente alla richiesta della copia dei conti agli istituti di credito ed agli intermediari finanziari.

La dichiarazione sui rapporti intrattenuti dal contribuente sottoposto a verifica con le aziende e gli istituti di credito, con l’amministrazione postale e con ogni altro intermediario finanziario in Italia e all’estero, in essere o estinti da non più di 5 anni, può essere richiesta dall’Amministrazione finanziaria solo previa specifica autorizzazione del Direttore Regionale delle Entrate o, per la Guardia di Finanza, dal Comandante di Zona. Ricordo che tale dichiarazione non è soggetta ad alcuna sanzione per il contribuente che produce un’attestazione inesatta o incompleta ad eccezione della pena pecuniaria di cui al comma 1 dell’articolo 53, D.P.R. 600/1973 [CFF ● 6353] ovvero al comma 1 dell’articolo 47, D.P.R. 633/1972 [CFF ● 247] (sanzioni cancellate dal 1° aprile 1998 dal D.Lgs. 471/1997 [CFF ● 1630 e ● 7015]).

METODOLOGIE di CONTROLLO per il COMMERCIO di GIORNALI, RIVISTE e PERIODICI

Tra i soggetti economici da sottoporre a control-

lo, individuati dalla Circolare 30 dicembre 1998, n. 295/E, è compreso il settore del commercio di giornali, riviste e periodici individuato dal codice di attività 52.47.2 La Circolare al punto 1.1. conferma che il settore in esame fa parte del gruppo comprendente il commercio al dettaglio di libri, giornali, riviste ed articoli di cartoleria. Gli operatori di questo settore sono muniti della licenza comunale per il commercio – gruppo H4 (tabella XIV cat. 4), non sempre limitata alla sola rivendita di giornali e riviste.

La Circolare afferma che il rapporto tra editore e rivenditore rientra nell’ambito del contratto estimatorio, regolato dagli articoli 1556 e seguenti del codice civile. L’obbligo di pagare il prezzo è sospeso finché vi è la possibilità materiale e giuridica della restituzione dei beni. Sul piano fiscale per il rivenditore il ricavo è rappresentato dal margine riconosciuto dal distributore.

Il Ministero, in tal modo, si adegua al consolidato orientamento della giurisprudenza tributaria (si confrontino a tal proposito i dispositivi della Commissione Tributaria Centrale a seguito del contenzioso instaurato dai contribuenti sottoposti ad accertamenti da parte degli Uffici finanziari, per aver esposto nelle dichiarazioni fiscali presentate ai fini delle imposte dirette solamente l’aggio derivante dalla vendita dei prodotti editoriali – C.T.C., Sez. XXVII - Dec. n. 432 del 3.2.1994 – e non il «fatturato» lordo incassato).

Le conseguenze tributarie di tale impostazione giuridica sono risapute: «l’orientamento giurisprudenziale è quello di ritenere che le annotazioni sulle scritture contabili possano riguardare non i corrispettivi incassati ma il solo aggio» (C.T.C., Sez. XII - Dec. n. 610 del 21.2.1995. In senso conforme C.T.C., Sez. XXVII - Dec. n. 773 del 21.3.1994).

L’Amministrazione finanziaria dimostra inoltre di aver sottoposto ad attenta osservazione la complessiva attività svolta dalle edicole. La Circolare infatti ricorda che i rivenditori possono trarre corrispettivi dalle seguenti operazioni:

- aggi derivanti dalla vendita di prodotti editoriali;
- aggi derivanti dalla vendita di biglietti di concorsi pronostici e lotterie;

- aggi derivanti dalla vendita di biglietti di trasporto locali e/o ferroviari;
- aggi derivanti dalla vendita di biglietti per manifestazioni sportive, canore, ecc.;
- aggi derivanti dalla vendita di generi di monopolio;
- aggi derivanti dalla gestione di apparecchi telefonici pubblici;
- ricavi dalla vendita di generi merceologici diversificati (libri, articoli da regalo, prodotti per fumatori, carte da gioco, figurine, adesivi, cards da collezione, schede telefoniche, ecc.).

Il Ministero afferma inoltre che le operazioni che danno luogo ad aggi sono soggette al regime speciale Iva di cui all’articolo 74, D.P.R. 633/1972 [CFF ● 274] e non concorrono pertanto alla formazione del volume di affari. Viene confermata l’obbligatorietà della registrazione dei soli aggi (si veda la Circolare n. 87/E del 21.3.1997); l’annotazione deve essere eseguita sul libro giornale, se in contabilità ordinaria, e sul registro IVA, quali operazioni fuori campo, se in contabilità semplificata.

Ricordo che le cosiddette rivendite esclusive, ovvero le edicole che commercializzano esclusivamente prodotti editoriali, in contabilità semplificata, a norma del secondo periodo del comma 3 dell’articolo 18, D.P.R. 600/1973 [CFF ● 6318], effettuando esclusivamente operazioni non soggette a registrazione, devono annotare in un apposito registro l’ammontare globale delle entrate e delle uscite relative a tutte le operazioni effettuate nella prima e nella seconda metà di ogni mese.

Per l’esercizio del diritto alla detrazione e al rimborso di cui agli articoli 19 e 30, D.P.R. 633/1972 [CFF ● 219 e 230], ed all’esposizione in dichiarazione dell’eventuale credito IVA, è richiesta la tenuta del registro degli acquisti.

La Circolare ricorda che i giornalai esclusivi (che possono non essere titolari di partita IVA) non sono obbligati a dotarsi di registratore di cassa e, quando richieste dal cliente, devono rilasciare ricevute munite di marca da bollo in misura fissa, se l’importo della fornitura eccede lire 150.000. L’affermazione risulta essere in contrasto con quanto sostenuto dalla Direzione Generale Tasse con la R.M. n. 390206 dell’11 aprile 1990. La risoluzione in esame era intervenuta a chiarire che gli estratti conto o gli altri documenti contabili, regolanti i rapporti tra i soggetti che curano la commercializzazione dei prodotti editoriali, ancorché non rechino evidenziato l’addebito d’Iva, sono esonerati dall’imposta di bollo a condizione che sugli stessi venga espressamente indicato che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto (versata alla

fonte da parte dell’editore sulla base del prezzo di copertina, ai sensi dell’art. 74, primo comma, lettera c) del D.P.R. 633/1972 [CFF ● 274]). Se questo è vero per i documenti contabili regolanti i rapporti tra i soggetti che curano la commercializzazione dei prodotti editoriali, non si capisce perché lo stesso principio non possa essere applicato alle rivendite nei confronti dei lettori che ne fanno richiesta.

In merito alla determinazione degli aggi di competenza delle rivendite, sono richiamati gli articoli dell’Accordo nazionale siglato in data 4 marzo 1994 tra la F.I.E.G. (Federazione Italiana Editori Giornali) e le OO.SS. (Organizzazioni sindacali dei rivenditori di giornali) relativi agli sconti concessi alla rete di vendita: 19% sul prezzo defiscalizzato di vendita, sconto supplementare del 5% sul primo numero delle pubblicazioni di nuova uscita, per le enciclopedie esclusivamente alfabetiche e composte di soli fascicoli cartacei destinate ad essere rilegate in volumi e le relative copertine e raccoglitori, per le pubblicazioni senza periodicità, per i numeri unici, per le pubblicazioni che contengono sotto rilegatura più fascicoli arretrati, per i libri facenti parte di collane periodiche e per le collane monografiche qualora siano vendute anche da esercizi commerciali in possesso di licenza libraria. Le Aziende editoriali aderenti alla F.I.E.G. praticano inoltre ulteriori sovrasconti sul prezzo defiscalizzato in occasione delle festività natalizie ed inoltre riconoscono un aggio supplementare di Lire 30 per ogni inserto, senza autonomo prezzo di vendita, contenuto in altri prodotti editoriali e distribuito separatamente dal giornale al quale è allegato.

Per prezzo defiscalizzato si intende il prezzo di copertina ridotto di una determinata percentuale al fine di eliminare l’incidenza dell’imposta sul valore aggiunto gravante sul prodotto. Il primo comma, lettera c) dell’articolo 74, D.P.R. 633/1972 [CFF ● 274], prevede per il commercio di prodotti editoriali un regime speciale monofasico di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto che viene in tal modo versata esclusivamente alla fonte da parte dell’editore. I passaggi a valle (distributore nazionale – distributore locale – rivendita) sono pertanto esclusi dal campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e ad essi pertanto non si applicano gli obblighi previsti dal capo I e II del più volte citato D.P.R. 633/1972.

L’applicazione dello sconto di competenza delle rivendite sul prezzo di copertina non rettificato concederebbe alle edicole l’aggio anche sulla parte di prezzo relativa all’imposta sul valore aggiunto versata dall’editore.

Prima delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313 [CFF ● 1577], la base di de-

fiscalizzazione stabilita dalla F.I.E.G. e dalle maggiori organizzazioni sindacali delle rivendite era unica e pari al 98% del prezzo di copertina.

In seguito, la Federazione italiana degli editori ha comunicato che, a partire dal 1° gennaio 1998, le pubblicazioni sarebbero state cedute alla rete di vendita con un prezzo defiscalizzato pari al:

- 98% del prezzo di vendita al pubblico per i prodotti editoriali non interessati dalle innovazioni in materia fiscale previste dal citato decreto legislativo;
- 96% del prezzo di vendita al pubblico per le cessioni congiunte di prodotti editoriali con supporti integrativi o altri beni, seguendo il metodo di calcolo basato sul numero delle copie effettivamente vendute.

La Federazione italiana degli editori ha informato in seguito che, per le cessioni congiunte di prodotti editoriali con supporti integrativi o altri beni, qualora vada calcolata una aliquota IVA speciale per il tipo di prodotto che viene commercializzato, le aziende editoriali comunicheranno di volta in volta le pubblicazioni sulle quali verrà applicato il regime IVA speciale, segnalando sulla bolla di consegna destinata alla rivendita la percentuale del prezzo al pubblico defiscalizzato sulla quale va calcolato l’aggio per il rivenditore.

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 1998, le basi di defiscalizzazione sono molteplici.

La Circolare ricorda inoltre che le aziende editoriali consegnano i loro prodotti a distributori nazionali i quali a loro volta trasferiscono le merci a distributori regionali o locali; per questo motivo i rapporti di credito e debito dei giornalai sono regolati coi rispettivi distributori che agiscono in qualità di mandatarî degli editori. Il supporto documentale è costituito dal cosiddetto estratto conto sul quale sono periodicamente riportate le forniture effettuate, le rese ed i compensi spettanti.

La Circolare conclude affermando che il verificatore deve concentrarsi nella ricerca e nella valutazione degli indizi o prove di evasione, al fine di dimostrare l’inattendibilità sostanziale delle risultanze contabili e procedere alla rettifica dei corrispettivi. In particolare viene richiamata l’attenzione, nel caso di esercizio di attività promiscua, sulla presenza di pubblicazioni o altre merci non coperte da fattura o estratto conto del distributore, altre prestazioni in nero risultanti da documentazione extracontabile o da incongruenze documentali.

Il verificatore viene chiamato ad effettuare il seguente controllo diretto:

- somma di tutti gli importi addebitati dal distributore e risultanti dagli estratti conto;
- maggiorazione del totale così calcolato della percentuale del 22,88%;
- calcolo della base su cui applicare i sovrasconti previsti per particolari pubblicazioni o periodici (inserti, numeri unici, ecc.);

- somma delle anzidette percentuali;
- raffronto con i ricavi dichiarati.

Differenze minime tra i due importi potranno essere trascurate in considerazione di eventuali perdite che possono verificarsi (errori, furti, ecc.).

Il Dipartimento delle Entrate informa inoltre che, per quanto riguarda gli aggi, il riscontro indiretto deve essere eseguito con le società eroganti. Tra gli Enti ai quali chiedere conferma dell’entità degli aggi corrisposti figurano:

- l’Ispettorato Compartimentale Monopoli di Stato (tabacchi e biglietti lotterie nazionali, gratta e vinci);
- i Distributori di pubblicazioni periodiche e quotidiani;
- le Case editrici che non si avvalgono dei distributori;
- la Delegazione regionale Coni – Divisione concorsi pronostici (Totocalcio ed Enalotto);
- le sedi regionali Sisal (per i concorsi Tris, Totip, Superenalotto);
- la Lottomatica S.p.a.;
- l’Ente Poste Italiane S.p.a. (per i valori bollati);
- la Telecom Italia S.p.a.;
- le locali Aziende di trasporto / Ente ferrovie di Stato.

Con riferimento alla modalità di determinazione degli aggi di competenza delle rivendite, il Ministero, vista la percentuale di ricarico utilizzata (22,88%), considera quale unica base di defiscalizzazione il 98% del prezzo di copertina. In realtà, come anticipato, con le modifiche introdotte dall’1.1.1998 all’articolo 74, primo comma, lettera c), D.P.R. 633/1972 [CFF ● 274], le basi di defiscalizzazione possono essere molteplici (96%, 92%, ecc.).

L’Amministrazione finanziaria inoltre pare non considerare le cosiddette rivendite con ritiro a banco (edicole che non fruiscono del servizio di trasporto messo a disposizione dai distributori) che hanno mantenuto lo sconto del 20% sul prezzo defiscalizzato.